

L'IDENTITÀ PLURALE DELL'UNIONE EUROPEA

di Andrea Patroni Griffi*

Sommario. 1. La V edizione della Conferenza e *Summer School* di Ventotene, *Ex pluribus unum: le identità in Europa*. – 2. L'Europa sociale come tema identitario. – 3. Quale identità e per quale Europa unita? – 4. I molteplici osservatori dell'identità.

1

1. La V edizione della Conferenza e Summer School di Ventotene, Ex pluribus unum: le identità in Europa. Gli scritti che seguono costituiscono la rielaborazione in *saggi* degli interventi svolti dagli Autori nel corso della V edizione della Conferenza e *Summer School* di Ventotene dal titolo *Ex pluribus unum: le identità in Europa*, organizzata dall'associazione *Per l'Europa di Ventotene* in collaborazione con alcune Università italiane e Centri di ricerca nonché con la Scuola dottorale dell'Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne e l'Università di Granada¹.

La scelta del titolo *Ex pluribus unum*, piuttosto che *In varietate concordia*, non vuole essere un richiamo al motto degli Stati Uniti d'America in sé, quanto un *memento*, caro all'associazione *Per l'Europa di Ventotene*, della via federale, quella ovverosia indicata, durante la guerra mondiale, nel famoso *Manifesto* scritto a Ventotene, quale orizzonte di destino per avere pace e prosperità per tutti i popoli d'Europa². Una lunga e tormentata prospettiva federalista per l'integrazione europea che appare ancora lontana dal potersi dire realizzata, pur dovendosi sempre tener conto dell'insegnamento di Carl J. Friedrich sulla dinamicità dei sistemi federali³. Il federalismo – anzi, meglio, «i» federalismi, declinati al plurale – non è un monolite: ogni esperienza federale è una storia a sé. L'incompiuta via federale europea non potrà che eventualmente realizzarsi secondo un proprio modello, unico e peculiarissimo. La secolare storia europea di guerre e conflitti, solo dopo l'annientamento della stessa dignità umana negli orrori della Seconda guerra mondiale e della *Shoah*, ha condotto alcuni Paesi europei, a partire dagli Stati fondatori delle tre Comunità, alla consapevolezza della necessità di mettersi insieme come questione, al contempo, di alti ideali, di radici culturali comuni, ma anche più prosaicamente di ragioni di benessere e maggiore forza economica, insite nel mercato comune.

Il fatto è che le Costituzioni si pongono quali «manifestazioni» della storia, frutto di una rottura con il passato, che costano sangue e dolore⁴, in cui si elaborano le regole di un «nuovo

* Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Campania Luigi Vanvitelli.

¹ Il programma completo della *Conferenza* è visionabile al [link](https://www.ventoteneisolamemorabile.it/file/programmaventotene2023.pdf) <https://www.ventoteneisolamemorabile.it/file/programmaventotene2023.pdf>.

² A. Spinelli, E. Rossi, *Per un'Europa libera e unita, Progetto d'un manifesto*, ed. Senato della Repubblica 2017, on line al [link](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf) https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf.

³ C. J. Friedrich, *Trends of Federalism*, in *Theory and Practice*, New York, 1968.

⁴ Richiamando le parole pronunciate da P. Calamandrei nel famoso discorso, tenuto a Milano agli studenti il 26 gennaio 1955, e consultabile *on line* anche al seguente [link](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_06_03_MN_di_scorso_Calamandrei.pdf) https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_06_03_MN_di_scorso_Calamandrei.pdf.

ordine». Il passato, su cui il nuovo ordine sovranazionale europeo nasce con i suoi Trattati istitutivi, è costituito fondamentalmente dalla volontà, nel secondo dopoguerra, di porre freno ai nazionalismi e limiti alla stessa sovranità statale, individuando un nuovo comune livello di governo sovranazionale, che fosse espressione dei governi e dei popoli dei singoli Stati per metterne insieme gli interessi e destini⁵.

Ma quale Europa? Quale Unione e con quale *Costituzione*? Quale *unum* e come realizzarlo?

La stessa locuzione originaria europea, *Unité dans la diversité*, esprime quanto meno un auspicio e ha un'origine significativa; nasce «dal basso», da un concorso fra studenti europei del 1998 e viene proposta a una commissione presieduta da Jacques Delors. La Presidente del Parlamento europeo Fontaine la pronunciò anche in latino con l'espressione *In varietate concordia*⁶. Mentre, anni prima, fu Gaetano Martino a utilizzare l'espressione «*In pluribus unum*», per ricordare che «l'unità politica dell'Europa dovrà fondarsi sulla molteplicità e sulla diversità»⁷, un'unità fondamentalmente politica e sociale, non solo economica e monetaria, in linea con l'insegnamento di Schuman⁸.

2. L'Europa sociale come tema identitario. Importante ricordare oggi le ragioni e le radici dell'Europa unita non solo nelle economie e nei mercati, ma anche sul piano sociale, e il pensiero di tali personalità politiche europee, quando riemergono voci, in alcuni nuovi Stati aderenti all'Unione, favorevoli all'integrazione economica, ma non a quella ben più necessaria di una reale unità politica e sociale. Mentre mai come ora, in uno scenario che vede l'Europa isolata e poco indipendente rispetto alle potenze mondiali, vi è bisogno di riscoprire e finalmente portare a compimento l'insegnamento dei Padri nobili dell'Europa unita, a partire da un'Europa che sappia regolare il mercato senza segnare arretramenti nella tenuta sociale dei diritti anche di fronte alle sfide della società digitale globale.

Molto a lungo, infatti, intaccando un aspetto importante del processo di ritrovamento di identità comune, l'Europa sociale è stata, come detto, la «parte dimenticata del *Manifesto* di Ventotene»⁹. La posizione rivestita dai diritti sociali, in tale sistema, è frutto di un progressivo emergere, molto graduale e tribolato, che ancora non può dirsi concluso¹⁰.

I diritti sociali e quella che è stata definita con espressione evocativa la «libertà dal bisogno»¹¹

⁵ Nella sterminata letteratura e per una pluralità di orientamenti sul processo di integrazione europea, *ex multis*, si può, ad esempio, vedere: M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi della costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1996, 124 ss.; B. Caravita di Toritto, *Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo*, Jovene, Napoli, 2012; G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Bari, 2005; G. Ferrara, *Verso la Costituzione europea?*, in *Diritto pubblico*, 1, 2002, 161 ss.; A. Tizzano, *Il costituzionalismo europeo nell'età dell'incertezza*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2, 2023; L. Chieffi (a cura di), *Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa*, Torino, 2009; A. Lucarelli, *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Napoli, 2016; G. Martinico, L. Pierdominici (a cura di), *Miserie del sovranismo giuridico. Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo*, Roma, 2023.

⁶ Sulla storia del motto europeo cfr. C. Curti Gialdino, *I simboli dell'Unione europea, Bandiera, Inno, Motto, Moneta*, Roma, 2005; J. M. Favret, *L'Union européenne: «l'unité dans la diversité». Signification et pertinence d'une devise*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 39, 4, 2003.

⁷ G. Martino, *L'Unificazione Europea* (discorso pronunciato il 19 marzo 1958), disponibile al link [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/305002/DG-4-AFCO_ET\(2001\)305002_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/305002/DG-4-AFCO_ET(2001)305002_IT.pdf).

⁸ Secondo il famoso passaggio della dichiarazione Schuman, rilasciata dall'allora ministro degli Esteri francese, il 9 maggio 1950: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto».

⁹ L. Patrino, *La parte dimenticata del Manifesto di Ventotene: il riformismo sociale dell'Europa libera e unita*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2006.

¹⁰ Sia consentito rinviare *amplius* A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, in *federalismi.it*, speciale 4, 2018, 33 ss.

¹¹ N. Bobbio, *Sui diritti sociali*, in G. Neppi Modona (a cura di), *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, Torino, 1996, 124.

costituiscono invece il *sum* del costituzionalismo dell'Europa continentale del secondo dopoguerra e della Costituzione del '48, in particolare. In questo senso, l'anima sociale del costituzionalismo all'indomani della guerra è l'identità più forte che vale a distinguere, su di un piano generale, il costituzionalismo europeo dei Paesi fondatori delle Comunità da quello d'Oltre Manica e d'Oltreoceano. L'essenza stessa del passaggio dallo Stato liberale alla democrazia pluralista della Costituzione repubblicana è stata individuata proprio nei diritti sociali, ovvero in un «concetto di libertà non scisso ma ancorato a quello di eguaglianza sostanziale»¹².

L'«eguaglianza costituzionale»¹³, sancita nell'art. 3, in cui eguaglianza e libertà, eguaglianza formale e sostanziale, non sono più valori contrapposti di ideologie tra di loro belligeranti e incompatibili, ma trovano giusta sintesi, costituisce anche una possibile quanto necessaria prospettiva europea. La rilevata «utopia regressiva»¹⁴ trova invece la sua pericolosa acme nella prospettiva di deresponsabilizzazione dalla tutela dei diritti sociali e dalle relative politiche, a livello tanto nazionale quanto europeo¹⁵.

È chiaro che il paradigma finanziario europeo è stato, a lungo, altro, cieco, o almeno poco attento, rispetto alle ricadute sociali delle politiche europee¹⁶. Un paradigma neoliberale, o ordoliberalista, che comporta e legittima il ritrarsi dei diritti sociali per le ragioni del mercato, non è ammissibile e intacca un punto fondante di un'identità nei diritti, oltre il mercato. E non è accettabile, così, in concreto, una debole armonizzazione fiscale, che si traduca in competizione tra imprese che delocalizzano, consentendo agli Stati *dumping* fiscali, che diventano poi *dumping* sullo stesso livello di tenuta del *Welfare State*¹⁷. L'Europa nasce per assicurare benessere diffuso e quindi pace e diritti tra i popoli d'Europa attraverso il mercato comune, quale strumento e non fine del processo di integrazione.

Eppure, vi è stato un cammino molto lento dell'Europa sociale. È poca cosa, nonostante il nome, lo stesso «pilastro sociale europeo» di Göteborg. Una qualche svolta per un'Europa sociale è rappresentata molto più dal *Next generation EU*, che segna un cambio di passo, tanto importante quanto fragile, dall'Europa dell'austerità a favore di un'Europa più solidale. Si danno più risorse, anche a fondo perduto, a chi ha più bisogno e si comunitarizza tra tutti il relativo debito, quindi con il più classico degli strumenti finanziari federali. Se proprio l'Italia è la prima beneficiaria del *Next Generation EU* è proprio grazie alle sue povertà e debolezze, contenute nei dati economici soprattutto del nostro Mezzogiorno. Gli interventi del P.N.R.R. dovrebbero rimettere in moto il sistema economico e sociale proprio a partire dalle aree che scontano i maggiori ritardi¹⁸.

Nella IV edizione della Conferenza di Ventotene, dedicata al *Next Generation EU* e, sul piano interno, al P.N.R.R., di fronte pure a strumenti straordinari adottati da un'Europa che

¹² M. Calamo Specchia, *L'Europa del disincanto tra rivendicazioni sovrane e sostenibilità "sociale"*, in D. Capitant (a cura di), *Europa e diritti sociali*, *Rass. Dir. pubbl. eur.*, 1, 2017, 3.

¹³ Cfr. E. M. Ruffini, *Uguali per Costituzione. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 ad oggi*, Milano, 2022.

¹⁴ L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari, 2018, XI.

¹⁵ A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, cit., 36.

¹⁶ Cfr., *ex multis*, A. Spadaro, *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *Rivista AIC*, 4, 2011.

¹⁷ Cfr. A. Perulli, *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?*, in *Lavoro e diritto*, 1, 2011.

¹⁸ Sui pericoli che un tale risultato non venga raggiunto si è detto in A. Patroni Griffi (a cura di), *Next Generation EU e PNRR: «nuova» Europa, «vecchia» Italia*, in *Next Generation EU e PNRR: il futuro dell'Europa e del Mezzogiorno*, a cura di *Idem*, *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1, 2023. Ad oggi, si può aggiungere che, sebbene il Dipartimento per le politiche di coesione abbia l'obbligo di verificare il rispetto dell'impegno contenuto nel Piano di destinare alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente relazionando periodicamente alla Cabina di regia PNRR, l'ultima, ovvero la terza, relazione sulla destinazione al Mezzogiorno delle risorse PNRR risale al 31 dicembre 2022.

finalmente vede le diseguglianze e cerca di porre rimedio alle stesse con il suo intervento straordinario di comunitarizzazione del debito, pure sono emerse letture distanti del processo europeo di integrazione e delle difficoltà di dare seguito alla realizzazione di tali interventi¹⁹. L'associazione Per l'Europa di Ventotene esprime questa consapevolezza su di un piano generale dei temi affrontati, sin dai suoi stessi atti costitutivi, con il richiamo alla necessità di attualizzare i valori espressi nel *Manifesto di Ventotene*, da un lato, e nell'indicazione dell'importanza, anche nella prospettiva propria della scienza del diritto costituzionale, di leggere criticamente il processo di integrazione, con animo non per questo antieuropeista. Altiero Spinelli stesso ebbe a dire significativamente che le contrapposizioni politiche del futuro non sarebbero state in Europa tanto tra destra e sinistra, ma tra europeisti e nazionalisti. Più di recente Mario Draghi ha più volte sottolineato che senza Europa politica l'Unione europea non può reggere oggi la concorrenza globale²⁰ e al riguardo va soprattutto sottolineato che senza Europa autenticamente politica e democratica si tradisce il senso più profondo di un'identità europea in linea con gli intendimenti dei Padri nobili dell'Europa e, soprattutto, con l'essenza di un costituzionalismo che, anche in ambito europeo, resti fedele alle sue origini.

Si tratta di una prospettiva che segna nettamente una differenza di approccio non solo politico, ma anche culturale e scientifico al tema dell'identità e della stessa Costituzione europea.

3. Quale identità e per quale Europa unita? Ragionare quindi, come si fa in questo numero speciale del tema *delle* identità, pur con tutte le difficoltà di un argomento così ampio, al contempo teorico e assai concreto, significa individuare i presupposti ideali e le realistiche strade da poter percorrere nel processo di integrazione europeo, senza tradire le ragioni e le origini di un tale processo, nell'odierno scenario di crisi finanziaria, bellica, di recessione della globalizzazione economica e financo di tentativi da taluni auspicati di ritorno a nuove espressioni di logiche «di blocchi» contrapposti sull'asse Est/Ovest. Ma non basta un'identità europea per antitesi, che pure forse storicamente può avere giocato un ruolo sin dalla battaglia di Lepanto, se non delle Termopili, o anche, più vicino nel tempo, nel periodo della guerra fredda, con l'Europa occidentale delle vecchie Comunità in contrapposizione al blocco di Varsavia.

L'identità dell'Unione è altra cosa e si fonda, non si deve mai dimenticare, a livello di diritto fondamentale europeo, sui valori comuni enunciati nell'art. 2 TUE²¹, quale più importante espressione di quella «tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa», richiamata nell'articolo di apertura del Trattato sull'Unione europea. Grazie a questi valori, di «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze», che si muovono secondo i dogmi di una «società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

¹⁹ Tutti i contributi sono pubblicati in A. Patroni Griffi (a cura di), *Next Generation EU e PNRR: il futuro dell'Europa e del Mezzogiorno*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, cit.

²⁰ Cfr. il discorso di M. Draghi pronunciato all'università di Cambridge l'11 luglio 2023 (qui il testo integrale *on line* https://www.corriere.it/economia/finanza/23_luglio_12/testo-integrale-discorso-draghi-futuro-dell-unione-europea-45a7113a-209e-11ee-a8dc-d9488408334d.shtml) nonché il Rapporto di Draghi di settembre 2024 su «Il futuro della competitività europea», qui disponibile in italiano https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/10/00_Rapporto-Draghi-parte-A.pdf.

²¹ E. Levits, *L'Union européenne en tant que communauté de valeurs partagées – les conséquences juridiques des articles 2 et 7 du traité sur l'Union européenne pour les États membres*, in *Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018.

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini», l'Unione europea è stata in grado di costruire uno spazio comune, che si è fatto identità e che è andato ben oltre il mercato, realizzando progressivamente, e non senza ostacoli, su scala sovranazionale europea quella tutela delle libertà fondamentali, secondo i modelli liberali e sociali delle Costituzioni del secondo dopoguerra, tra le prime, quella italiana del 1948.

In questo senso, ed è bene ricordarlo nelle dinamiche dei progressivi allargamenti, è logico che i «valori fondanti», espressi negli artt. 2 e anche 3²², vengano prima dell'articolo 4 TUE²³. Ciascuno Stato membro mantiene - può e deve mantenere - le proprie specificità e le proprie identità culturali e costituzionali, racchiuse nei principi supremi, quali controlimite al processo sovranazionale di integrazione, attraverso una costante dialettica tra unità e diversità, che è alla base di quel peculiare modello di integrazione costituito dall'Unione europea²⁴ con un ruolo fondamentale svolto dal dialogo delle Corti e quindi delle stesse Carte costituzionali²⁵.

L'identità plurale europea vive nel «confronto», che è assai delicato, tra unità e pluralità, soprattutto dinanzi alle sfide delle crisi, ma costituisce l'essenza stessa dell'integrazione europea ed è l'unica possibile via di effettiva realizzazione dell'unione. Un confronto che ha trovato tanti difficili, recenti banchi di prova: dalla *Brexit*, al Covid, dal tema dei migranti alla crisi dei debiti sovrani, dal conflitto russo-ucraino alla collocazione europea nello scenario mediorientale rispetto alla questione palestinese.

Ex pluribus unum, questa dialettica tra unità e pluralità è la cartina di tornasole delle radici ma anche delle concrete soluzioni da trovare nel percorso di integrazione europea.

È tema, infatti, che riguarda le origini storiche, culturali²⁶ e politiche²⁷ dell'Europa unita ed è l'ineludibile presupposto ideale per ogni dibattito sulla complessa identità costituzionale europea, a partire dalla possibilità, che non è un ossimoro, ma certo è un inedito rispetto al costituzionalismo classico, di parlare di «Costituzione europea»; non potendosi però mai pensare di eludere preliminarmente il quesito relativo a quale costituzione e per quale Europa²⁸. Senza dimenticare che un'Europa che sia patria di diritti e democrazia richiede tante cose e anche una vera politica estera e una politica di sicurezza comune che non possono realmente reggersi l'una senza l'altra.

Quale politica estera, infatti, senza sicurezza (ed esercito) comune²⁹? È tema, certo molto controverso, che incide sulla ricerca dell'identità, ma che la pluralità spesso conflittuale delle posizioni degli Stati pone su di un piano particolarmente problematico. Fermo restando che, oggi come ieri, nell'adombrare finanche un esercito europeo, va ribadito che una difesa e un

²² Cfr. A. Circolo, *Il rispetto dei valori fondanti dell'Unione e l'attivazione della procedura di controllo alla luce delle recenti vicende di Polonia e Ungheria*, in *DPCE online*, n. 1, 2019, 19 ss.

²³ Cfr. G. Amato, *Le identità nazionali nell'Unione Europea*, Firenze, 2018.

²⁴ Cfr., tra gli altri, E. Cannizzaro, *Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione*, Torino, 2022, P. Faraguna, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, 2015, F. Savastano, *Trasformazioni costituzionali nell'allargamento dell'Unione europea*, Torino 2023.

²⁵ Nella prospettiva della nostra Corte v. G. Amato, *Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune*, con la collaborazione di B. Barbisan, Bologna, 2016.

²⁶ Cfr. A. D'Atena, E. Lanzillotta (a cura di), *Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno*, Tivoli, 2003.

²⁷ Sulla storia dei modelli politici europei, cfr. S. Mastellone, *Storia del pensiero politico europeo. Dal XIX al XX secolo*, Volume Secondo, Torino, 1990.

²⁸ Cfr. C. Curti Gialdino, *La Costituzione europea. Genesi, Natura, Struttura, Contenuto*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2005; J. Ziller, *La nuova Costituzione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004; *Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi*, a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, *Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 1, ESI, Napoli 2003; *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, Nuovi studi sulla Costituzione europea*, a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, *Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 5, ESI, Napoli, 2010.

²⁹ Cfr. *ex multis*, M. Vellano, A. Miglio (a cura di), *Sicurezza e difesa comune dell'Unione europea*, Padova, 2023.

esercito comuni richiedono ancor di più un progetto politico pienamente democratico in una cornice chiaramente costituzionale. E, al riguardo, piace ricordare come fu Alcide De Gasperi a volere l'articolo 38 del trattato CED sulla Comunità Europea di Difesa, segnando quello forse il momento del passato in cui si fu più vicini a un'Europa sostanzialmente federale³⁰.

4. I molteplici osservatori dell'identità. Molte delle indicate questioni, e altre importanti, sono state affrontate, a partire dalla *lectio magistralis* tenuta da Giuliano Amato³¹, nella V edizione della Conferenza di Ventotene, che ha portato alla elaborazione dei saggi che seguono.

Nell'ambito del panel dedicato all'identità plurale dell'Unione, i contributi proposti, benché muovano da prospettive diverse, abbracciano linee argomentative convergenti verso la progressiva evoluzione di una identità europea, che si forgia sul tassello del dialogo costante tra Carte e Corti, confermando un processo costituzionale in fieri continuo, al di là dei tentativi falliti, «in mezzo al guado delle Costituzioni scritte e non scritte»³².

Mara Orlando analizza da una prospettiva filosofica le implicazioni del pensiero dei fratelli Spaventa sulla «circolazione del pensiero europeo» (p. 9) rispetto ad una embrionale ricerca di un'identità europea che attinga alla «crisi dell'identità filosofica italiana» (p. 18). E l'idea di una certa circolazione di un «pensiero europeo» (p. 9) è debitrice proprio del contributo elaborato da Silvio e Bertrando Spaventa.

Andrea Napolitano considera le implicazioni del «contrasto» (p. 21) tra identità europea e identità nazionale sull'ordinamento costituzionale, con riferimento specifico ai mutamenti costituzionali che toccano tanto la cosiddetta Costituzione economica, tanto la forma di governo.

Potenzialità e limiti dell'attività della Conferenza sul futuro dell'Europa rispetto alla definizione di una nuova identità democratica per l'Unione europea sono analizzati da Lapo Tempesti. Mentre Rosa Iannaccone guarda ai possibili mezzi tramite cui rivitalizzare l'identità a livello unionale, rintracciandoli soprattutto nei meccanismi democratico-partecipativi, di cui analizza l'effettivo rendimento guardando proprio all'esperienza della Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Il ruolo delle Corti resta centrale e ineludibile in questo processo costituzionale, come sottolinea Giovanni Comazzetto, che si sofferma sulla «dialettica giurisprudenziale» (p. 68) tra Corte di Giustizia e Corti, muovendo da una contestualizzazione della dibattuta categoria della «omogeneità costituzionale» (p. 65) nello spazio costituzionale europeo. Una ricostruzione teorica, questa, in cui si colloca l'analisi delle due recenti pronunce della Corte di Giustizia sui meccanismi di condizionalità a presidio dello stato di diritto, inteso quale prisma attraverso cui analizzare le dinamiche evolutive che intercorrono nelle relazioni tra identità dell'Unione europea e identità costituzionali degli Stati membri.

Il tema del dialogo tra Corti riemerge anche nel contributo di Umberto Lattanzi che, mutuando un approccio empirico, ne evidenzia una delle cause del malfunzionamento nella refrattarietà delle Corti nazionali ad effettuare rinvii pregiudiziali, cui si potrebbe ovviare – secondo la tesi dell'Autore – «riaccentrando» (p. 94) la dialettica costituzionale in tema di identità per il tramite dell'introduzione di un «rinvio pregiudiziale al contrario» (p. 95), che

³⁰ Articolo 38 del Trattato istitutivo della CED, 26 maggio 1952: «L'Assemblea [assemblea *ad hoc*] studia la costituzione di una assemblea della Comunità Europea di Difesa, eletta su base democratica e i poteri da assegnare a tale assemblea». Cfr. D. Preda, *De Gasperi, Spinelli e l'art. 38 della CED*, in *Il Politico*, 4, 1989, 575 ss.

³¹ Cfr. G. Amato, *L'identità europea alla prova del mondo, lectio magistralis* conclusiva della Conferenza, integralmente visionabile al link <https://www.youtube.com/watch?v=Cbv-9FOLQq4>.

³² Per riprendere l'espressione già utilizzata in A. Patroni Griffi, *L'Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del diritto costituzionale europeo*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna Online*, 1, 2015.

possa così arginare l'asimmetria che sussiste tra la natura accentrata dei sistemi di giustizia costituzionale nazionali e la natura diffusa del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Laura Starace abbraccia, invece, una prospettiva di indagine specifica, focalizzandosi sul ruolo che il patrimonio culturale può rivestire – soprattutto se si considerano le più recenti iniziative intraprese dall'Unione europea tese a promuoverlo e tutelarlo – rispetto al corroboramento dell'«identità dell'Europa unita» (p. 100).

Da una prospettiva affine muove Caterina Vosa, che si interroga problematicamente sull'«identità europea del paesaggio» (p. 108), analizzando la disciplina normativa che presidia una tale ricostruita identità tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, promuovendone un'esplicita autonomizzazione rispetto alla tutela dell'ambiente.

Francesco Gaudiosi analizza, alla fine del primo panel, il processo di integrazione europea da un osservatorio privilegiato, e di stringente attualità, qual è il partenariato strategico tra NATO e Unione europea.

L'altro filone di indagine della Conferenza, in cui si collocano i contributi del secondo panel, è quello relativo alle modalità con cui il processo di integrazione europea intercetta la tematica dei diritti, sotto diversi profili e categorie: da quelli delle minoranze e linguistici, a quelli digitali e legati all'intelligenza artificiale, alle questioni bioetiche.

Il contributo di Sabrina Praduroux apre i lavori focalizzandosi sulle criticità emerse nella giurisprudenza della Corte EDU per quanto pertiene la tutela delle minoranze.

Leandra Abbruzzo, muovendo dalla ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale italiana in tema di identità linguistica, indaga la contaminazione tra le identità nazionali e l'ordinamento europeo veicolata, per l'appunto, dal fattore linguistico.

Isabella de Vivo apre il dibattito relativo al costituzionalismo digitale focalizzandosi sulla strategia dell'Unione per la definizione della cosiddetta «sovranità digitale europea» (p. 168), cui fa seguito l'analisi collaterale di Francesca Ricciulli, che incentra le proprie argomentazioni sul diritto di identità digitale, inteso quale abbrivio verso un'identità unica europea.

Da una prospettiva attigua muove, poi, Daniela Messina che ricostruisce problematicamente la declinazione dell'identità personale in una società tecnologicamente avanzata, sottoposta alle sfide del, sempre più pervasivo, processo di datificazione.

Michela Tuozzo, invece, analizza la relazione tra l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e la tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo alla politica comune in materia di immigrazione.

Domenico Gabriele Nuzzolese si sofferma sull'apporto della giurisprudenza delle Corti ad un classico tema della bioetica, qual è quello della maternità surrogata.

Il terzo panel analizza, invece, le evoluzioni del processo di integrazione europea, muovendo dalla tutela di un'unità economica e sociale intesa quale un'endiadi imprescindibile «poiché non possono reggere l'una senza l'altra»³³, almeno nella prospettiva richiamata di un mercato non fine a sé stesso, ma strumento di quella necessaria, richiamata integrazione più ampia.

Alessandra Mattosio va alla ricerca del «volto sociale dell'Europa» (p. 304) e cerca di verificarne l'esplicitazione in una identità europea condivisa.

Matteo Pignocchi ricostruisce, in chiave evolutiva, il quadro normativo alla ricerca del «modello sociale europeo» (p. 286), in particolare in tema di protezione sociale.

Maria Francesca De Tullio esamina uno specifico spettro di indagine, quello del NGEU, per analizzare le potenzialità e le criticità delle condizionalità del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* rispetto alla implementazione di politiche sociali e di coesione. Mentre Chiara Doria si focalizza sulla commistione tra dimensione nazionale ed europea rispetto all'approvazione

³³ A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, cit., 47.

della riforma della giustizia tributaria, la quale, come è noto, figura tra i traguardi del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*. Emanuela De Falco, guardando alle evoluzioni del processo di integrazione europea, analizza il principio di leale cooperazione, quale strumento attraverso il quale garantire l'unità europea. Su altro piano, Francesco Giacalone analizza il rapporto di reciproca influenza che sussiste tra il sistema giuridico eurounitario e l'ordinamento nazionale, focalizzandosi soprattutto sull'espansione del contraddittorio nei procedimenti amministrativi nazionali.